



SNALS
confsal

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Segreteria provinciale di Verona

sito web www.snalsverona.it

Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel 045915777 fax 045915907 verona@snals.it

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel 0442601546 legnago.snals@gmail.com

SCHEDA

dello Snals Confasal di Verona



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

**IL PERSONALE DELLA SCUOLA STATALE
può valorizzare periodi e servizi ai fini della pensione**

LA RICHIESTA E' SOLO ON LINE utilizzando il servizio gratuito di un Patronato

**TABELLE SINOTTICHE TIPOLOGIE DOMANDE
DI VALORIZZAZIONE PERIODI E SERVIZI AI FINI PENSIONE**

CONDIZIONI- RICHIESTA E SCADENZE

L'INPS con messaggio 23 novembre 2015, n. 7101

non pubblicato nel sito web istituzionale, ma riportato da "siti web" specializzati, in merito alla scadenza delle domande rivolte all'INPS GESTIONE PUBBLICA per valorizzare periodi e servizi ai fini della pensione ha precisato quanto segue:

messaggio INPS 23 novembre 2015, n. 7101

Con circolare n. 38 dell'11/6/2004, l'ex Inpdap ha fornito i dovuti chiarimenti in merito ai termini di cui all'art. 147 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 per la presentazione delle domande di riscatto/computo prodotte ai sensi dell'art. 11 e 12 ovvero 13 e 14 del medesimo D.P.R.

In tale sede, è stato chiarito che i cessati dal servizio per motivi diversi dai limiti di età possono esercitare la facoltà di riscatto/computo di periodi o servizi in costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Viceversa, qualora la cessazione avvenga per limiti di età, la domanda di riscatto/computo deve essere presentata almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento di detto limite. Tale termine, ovviamente, deve intendersi dinamico, con il variare del collocamento a riposo d'ufficio da 65 anni a 66 e 3 mesi nel 2015, 66 anni e 7 mesi nel 2016 etc.


Si ribadisce che per coloro che hanno raggiunto il diritto a pensione entro l'anno 2011 il limite di età cui far riferimento per la decorrenza del termine rimane fissato a 65 anni.

Premesso quanto sopra, considerato che pervengono numerosi quesiti in ordine alla corretta applicazione di detto termine, si conferma che giusto quanto disposto con circolare n. 38 tutte le istanze volte alla valorizzazione dei periodi o servizi computabili o riscattabili ai sensi del degli artt. 11 e 12 ovvero 13 e 14 del D.P.R. 1092/73 si intendono utilmente prodotte se presentate almeno due anni prima della cessazione dal servizio per limiti di età ovvero, qualora la cessazione avvenga ad altro titolo, in costanza di attività lavorativa e comunque entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. E' appena il caso di precisare che tutte le istanze volte alla valorizzazione di periodi o servizi riscattabili ai sensi di altre norme diverse dal citato D.P.R. 1092/73, dovranno essere considerate utilmente prodotte, indipendentemente dalla causa di cessazione, purché presentate in attività di servizio e, comunque, entro novanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro o dalla morte dell'iscritto.

CIRCOLARE EX INPDAP 11/06/2004,N.38


CESSAZIONE PER DIMISSIONI

Gli iscritti alla gestione separata dei trattamenti pensionistici del personale delle Amministrazioni statali, cessati per motivi diversi dai limiti di età, possono, come è noto, esercitare la facoltà di riscatto e/o computo di periodi o servizi in costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.



CESSAZIONE PER LIMITI ETA' 67 ANNI

Qualora detto personale cessi per limiti di età, per contro, ai sensi dell'articolo 147 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, la domanda di computo o di riscatto deve essere presentata almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio.



ALTRI RISCATTI

Alla luce di quanto sopra esposto, a decorrere dalla data di emanazione della presente circolare, tutte le istanze volte alla valorizzazione dei periodi o servizi riscattabili ai sensi dei citati decreti legislativi o di altre norme diverse dal citato DPR n. 1092/73, dovranno essere considerate utilmente prodotte, indipendentemente dalla causa di cessazione, purché presentate in attività di servizio e, comunque, entro novanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro o dalla morte dell'iscritto.



In particolare, le nuove tipologie di riscatto ammesse a valutazione sono:

- i periodi di aspettativa di cui alla legge n.26/1980, come integrata dalla legge n. 333/1985, chiesti per seguire il coniuge che svolge attività lavorativa all'estero;
- i periodi successivi al 31 dicembre 1996, nella misura massima di 3 anni, in cui il rapporto di lavoro si interrompa o sospenda in base a norme di legge o di contratto;
- i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro in caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei per periodi successivi al 31 dicembre 1996;
- i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, nei casi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico;
- i periodi lavorativi prestati all'estero presso Paesi non legati all'Italia da convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale;
- il diploma universitario, conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre;
- il diploma di laurea;
- il diploma di specializzazione;
- il dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità collocata temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro (ora congedo parentale previsto dall'articolo 35 del Dlgs n. 151/2001).

In questa pagina sono riportate le **TABELLE SINOTTICHE** relative alle diverse tipologie di VALORIZZAZIONE PERIODI E SERVIZI AI FINI DELLA PENSIONE con indicata la scadenza di presentazione della relativa domanda.

TIPOLOGIA	PRECISAZIONI	SCADENZA
<i>domanda di computo,riscatto, ricongiunzione da altre casse EX INPDAP alla cassa stato</i>	<p>Il computo (ex articoli 11-12 D.P.R. 1092/73) E' GRATUITO e serve per trasferire i contributi di servizio pubblico(supplenze) dall'INPS alla cassa Stato gest.Dip.Pubb.</p> <p>Il computo riguarda ormai un ridotto numero di dipendenti scuola (ex precari con molti anni pre-ruolo) in quanto dal 01/01/1988 per tutti i supplenti i contributi sono stati versati in conto TESORO ora Cassa Stato INPS gest.Dip.Pubblici.</p> <p>La ricongiunzione (ex articoli 113-115 D.P.R. 1092/73) E' GRATUITA e serve per trasferire i contributi da CPDEL,CPI, alla Cassa Stato INPS gest.Dip.Pubb.</p>	<p>CESSAZIONE PER DIMISSIONI</p> <p>In costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.</p> <p>CESSAZIONE per limiti eta'</p> <p>almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età</p>
<i>Domanda di ricongiunzione art.2 legge n.29/79</i>	E' ONEROSA e serve per trasferire dall'INPS alla cassa Stato INPS gest.Dip.Pubb. periodi di lavoro privato,lavoro autonomo, periodi di disoccupazione, contribuzione volontaria,periodi maternità già accreditati all'INPS.	DOMANDA AMMESSA ENTRO L'ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO
<i>Domanda di ricongiunzione Legge n.45/90</i>	E' ONEROSA e serve per trasferire alla cassa Stato contributi versat ipresso le Casse di Previdenza dei vari Ordini Libero Professionali	DOMANDA AMMESSA ENTRO L'ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO
<i>Domanda di accredito figurativo per maternità (art. 25 D.Legislativo n.151/01)</i>	Si presenta per il riconoscimento contributivo figurativo dei periodi di astensione obbligatoria per maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Non è oneroso.	DOMANDA AMMESSA ENTRO L'ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO
<i>Domanda di riscatto per astensione facoltativa per maternità (art. 35 D.Legislativo n.151/01)</i>	Si presenta per riscattare ai fini della pensione i periodi di astensione facoltativa (congedo parentale) collocati temporaneamente fuori dal rapporto di lavoro.MASSIMO 6 MESI ENTRO IL 1° ANNO DI VITA DEL BAMBINO E' oneroso.	In costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
<i>domande di riscatto ONEROSO per il diploma di laurea e per quello di specializzazione, ancorché titoli già previsti dal DPR n. 1092/1973, in quanto il Dlgs n. 184/1997 ha sostanzialmente innovato i requisiti per l'ammissibilità al riscatto</i>		In costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

SOLO INVIO ON LINE DELLE DOMANDE

Le domande di valorizzazione periodi e servizi ai fini della pensione DEVONO ESSERE INVIATE SOLO ON LINE usufruendo del servizio gratuito di un Patronato, in quanto con tale "canale" è possibile allegare anche i richiesti DOCUMENTI necessari per la definizione delle relative pratiche da parte della competente sede INPS.



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

domenica 1 novembre 2020

19:09:34